

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 -

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 25

Cartella di pagamento

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008 n.31](#), ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Con [sentenza n.280 del 15 luglio 2005](#) la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'[art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.](#))

Articolo 25 -

Cartella di pagamento

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008 n.31](#), ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Con [sentenza n.280 del 15 luglio 2005](#) la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'[art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.](#))

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 4

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli [articoli 19 e 20 del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);(1)

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'[articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#);(1)

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.

1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli [articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#);

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli [articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#);

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'[articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'[articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al [settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#), ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'[articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012](#);

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'[articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012](#).

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella di pagamento.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.

(1) Per la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento vedi l'[art. 157 comma 3 D.L. n. 34 19/05/2020](#). Vedi anche il [comma 8, art. 5 D.L. 41 22/03/2021](#).

[Torna al sommario](#)